



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2882 di data 14 settembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione alla riqualificazione della zona di partenza degli impianti mediante la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale e alla ridefinizione dell'area destinata a parcheggio, in località Costa, in Comune di Folgaria.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | Presidente |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2020, con la quale la società Folgariaski S.p.A., con sede in Folgaria, località Francolini, 100, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla riqualificazione della zona di partenza degli impianti mediante la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale e alla ridefinizione dell'area destinata a parcheggio, in località Costa, in Comune di Folgaria.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Tommaso Fait, datati agosto 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede sostanzialmente i seguenti interventi:

- la ridefinizione dello spazio parcheggio antistante la zona di partenza degli impianti con l'individuazione e il disegno di una logica distributiva dei percorsi e dei posti auto, al fine di trasformare, anche con l'inserimento di alcune aree verdi funzionali, l'attuale spianata in terra in un area parcheggio, eventualmente attrezzata per eventi temporanei;
- la riqualificazione della zona di partenza degli impianti con la realizzazione di una nuova struttura ospitante biglietteria, scuola sci locale soccorso, noleggio e deposito sci composta da due volumetrie laterali rispetto allo ski bar esistente, funzionali alla pratica dello sci per la stagione invernale e del golf per la stagione estiva, articolate in modo da ricomprendere la struttura esistente tradizionale (manufatto prefabbricato in legno a due falde) all'interno di una nuova articolazione volumetrica;
- la rimozione dei manufatti precari esistenti e la ricollocazione di tutti i fondamentali servizi correlati alla pratica dello sci nei locali seminterrati del nuovo edificio.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Folgariaski S.p.A. con sede a Folgaria, località Francolini, 100, alla riqualificazione della zona di partenza degli impianti mediante la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale e alla ridefinizione dell'area destinata a parcheggio, in località Costa, in Comune di Folgaria, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - considerata la presenza, in prossimità dell'area oggetto degli interventi, della sorgente "Negheli", che ricade in area di tutela assoluta, in fase cantieristica dovrà essere adottata la massima cautela per evitare sversamenti di qualsiasi inquinante, e durante il periodo di prevalente utilizzo del parcheggio dovrà essere effettuato un costante monitoraggio delle risorse idropotabili a valle della struttura attenendosi alla Carta delle risorse idriche.
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AN/fr